



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PRODUTTORI
AGRICOLI
CALABRIA

**LiberiAgricoltori**
CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERI AGRICOLTORI **CALABRIA**

PROPOSTA DI LEGGE

Regolarizzazione dei titoli di conduzione dei terreni agricoli

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di regolarizzare i titoli di conduzione dei terreni agricoli contraddistinti da particelle di proprietà pubblica, definisce i criteri comprovanti la sussistenza della conduzione.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai soggetti che:
 - a) Hanno titoli di conduzione di terreni agricoli contraddistinti da particelle di proprietà pubblica e, alla data del 31 dicembre 2014, risultano iscritti all'anagrafe delle aziende agricole, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
 - b) Hanno titoli di conduzione dichiarati al 15 maggio 2015 e risultano iscritti all'anagrafe di cui alla lettera a).

Art. 3

(Titoli di conduzione)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, demanda all'Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), il compito di individuare la documentazione necessaria ai fini dell'attestazione dell'effettività della conduzione dei terreni agricoli di proprietà pubblica gravati da usi civici, ai sensi della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materie di usi civici), nonché di quelli affidati all'ARSSA, ai sensi della legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 (Affidamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146).
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI Calabria, su proposta dell'ARCEA, individua, altresì, la documentazione necessaria ai fini dell'attestazione dell'effettiva conduzione dei terreni agricoli di proprietà comunale.



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PRODUTTORI
AGRICOLI
CALABRIA

**LiberiAgricoltori**

CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERI AGRICOLTORI **CALABRIA**

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2:
 - a) Non ha valore probatorio per i diritti di assegnazione e concessione previsti dalla l.r. 10/2000 e dalla l.r. 18/2007;
 - b) Non esonera dal pagamento dei canoni e delle imposte eventualmente dovuti.

Art. 4

(Documentazione dei titoli di conduzione)

1. La documentazione di cui all'articolo 3, in mancanza di altri titoli, comprova l'effettività della conduzione dei terreni ivi indicati, già dichiarati nelle domande di aiuto delle precedenti annualità, per ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti.
2. La documentazione attestante il mancato reddito a causa di eventi calamitosi è equiparata a quella di cui al comma 1.
3. Le attestazioni dell'effettività della conduzione dei terreni, assunte con le modalità previste dall'articolo 3, costituiscono titolo di conduzione valido ai fini della costituzione del fascicolo aziendale.
4. I soggetti che risultano iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del DPR 503/1999, per le domande relative al regolamento UE 1307/2013 anno 2015, nelle more della definizione della documentazione di cui all'articolo 3, possono presentare o riconfermare la documentazione già inserita per la costituzione del fascicolo aziendale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.